

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

| PR | $\boldsymbol{\Omega}$ | D١ | \mathbf{A} | T | A 1 | DΙ | T | Æ | \sim | $m{C}$ า | ū |
|-----|-----------------------|----|--------------|---|------------------|-----|---|------|--------|----------|-----|
| - I | ., | Г | | | \boldsymbol{H} | .,. | | עיוו | l T | T | יו. |

N. REGISTRO GENERALE 107 del 23/04/2021

Misure regionali urgenti per la Terra dei fuochi

Firmato da: Maria Muscara'



Napoli, 19 aprile 2021 Generale Alla Segreteria

Consiglio Regionale

Prot. n. 140 del 19.04.2021

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge recante: "Misure regionali urgenti per la Terra dei fuochi"

La sottoscritta Valeria Ciarambino, con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto a firma dei consiglieri del Gruppo Movimento 5 Stelle: Maria Muscarà, Valeria Ciarambino, Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, Luigi Cirillo, Gennaro Saiello.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino



Proposta di Legge

"Misure regionali urgenti per la Terra dei fuochi"

A firma dei Consiglieri

Maria Muscarà

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



Relazione descrittiva

La presente proposta di legge introduce misure urgenti di rafforzamento dell'intervento regionale nell'attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in quella parte del territorio particolarmente esposta all'inquinamento compresa tra le province di Napoli e Caserta, tristemente nota come *Terra dei fuochi*.

Il punto di partenza della presente iniziativa legislativa è stata l'analisi di quanto fin qui realizzato a livello regionale e l'ascolto dei soggetti impegnati nelle attività di contrasto al fine di individuare i correttivi atti a garantire una maggior incisività dell'azione regionale.

Gli 'Action day' interforze nella 'Terra dei Fuochi', azioni di controllo realizzate dalla Forze dell'ordine, in sinergia con il vice prefetto Romano e con il Ministero dell'Ambiente, stanno producendo risultati importanti, intercettando numerose attività di gestione illecita di rifiuti e contribuendo al ridimensionamento del fenomeno, con una riduzione del numero di roghi. Tuttavia, come evidenziato anche nella riunione della Cabina di regia per il contrasto ai roghi tenutasi il 29 dicembre 2020, occorre concentrare le prossime azioni sull'incremento dei "controlli e la vigilanza sugli abbandoni e conferimenti illegali di rifiuti, con ancor più attenzione ai luoghi e alle attività illecite di abituale sversamento."

A fronte del maggior impegno profuso a tutti i livelli istituzionali nel contrasto ai roghi, si rende necessario che la Regione Campania implementi le azioni di sua competenza per contribuire alla risoluzione di questa grave emergenza che ancora oggi attanaglia il territorio regionale e impedisce a una buona parte dei cittadini della nostra terra di respirare aria pulita a causa del reiterato appiccamento di rifiuti abbandonati illecitamente, in particolare nel periodo estivo, nelle ore notturne e nei pressi di insediamenti abitativi abusivi. Delle risorse destinate al Patto per la Campania pari a 7,7 miliardi di euro, circa 14.190.910,00 euro sono destinati al Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi, che a seguito della riprogrammazione avvenuta con Delibera di Giunta n. 232 del 19/05/2020 sono state destinate principalmente alle attività sui siti di stoccaggio. Ciò ha comportato una ridotta attenzione verso i siti di abbandono abituale e occasionale seppur segnalati e censiti.

Il rapporto finale dello studio pubblicato nel mese di febbraio 2021 sull'impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della procura della Repubblica di Napoli Nord, realizzato in collaborazione scientifica tra Istituto Superiore di Sanità e Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha dimostrato il nesso tra la presenza di siti di rifiuti incontrollati sul territorio e l'insorgenza di alcune patologie, come il tumore alla mammella, l'asma, varie forme di leucemie e malformazioni congenite.



Con le misure proposte si intende mettere a frutto la conoscenza del fenomeno e le numerose informazioni acquisite nella precedente legislatura, per attuare taluni interventi urgenti atti a ridurre il fenomeno di abbandono incontrollato e combustione di rifiuti, garantendo adeguato sostegno ai Comuni situati tra la provincia di Napoli e Caserta inclusi nell'elenco di cui al Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, nelle attività di prevenzione dei roghi e per il superamento degli ostacoli organizzativi riscontrati.

Il controllo del territorio con la tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati prima che essi possano essere dati alle fiamme è di competenza dei Comuni che risultano molto spesso privi dei mezzi per realizzare tempestivamente tali interventi, nelle more dell'individuazione dei responsabili. Le misure fino ad ora adottate si sono rivelate insufficienti, come testimoniano i cumuli di rifiuti che permangono lungo le strade e le campagne per mesi. Le segnalazioni pervenute tramite l'*App* gestita da Sma Campania rimangono, spesso, inevase da parte dei Comuni, per cui l'attività si limita alla individuazione del luogo di sversamento senza che ad esso segua la pronta rimozione dei rifiuti e la riqualificazione dell'area.

Si ritiene, dunque, necessario strutturare un sistema regionale di sostegno ai comuni, ovvero di intervento in via sostitutiva, che possa essere di rapida attivazione, per evitare che azioni a tutela sanitaria della popolazione restino imbrigliate nella rete delle responsabilità dei diversi enti competenti.

Le quattro sale operative inter istituzionali istituite dalla Regione Campania, e gestite dalla società Sma Campania in collaborazione con i VVFF, attualmente non rivestono un ruolo centrale nelle dinamiche locali di contrasto ai fenomeni illeciti. In considerazione del dato che vede il verificarsi degli episodi di combustione e abbandono soprattutto nelle ore serali o notturne, è necessario garantire l'operatività ventiquattr'ore su ventiquattro (h24) delle stesse e operare gli interventi che permettano loro di assurgere al ruolo di effettivo centro nevralgico per l'organizzazione concreta delle attività di contrasto in ambito locale (centrali operative locali), favorendo la sinergia tra comuni limitrofi e garantendo una efficace attività di vigilanza, monitoraggio e rimozione dei rifiuti abbandonati, in particolare nelle zone di confine e nei luoghi di abituale sversamento, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la Polizia Metropolitana e le Polizie Provinciali della Regione Campania, le associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale e altre società a capitale interamente pubblico che si occupano di pianificazione dei rischi ambientali e antropici.

Per prevenire l'abbandono dei rifiuti si introduce la possibilità, previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa o accordi tra l'ANCI, i Comuni, il Ministero dell'Ambiente e le piattaforme di raccolta degli imballaggi CONAI, di conferimento diretto da parte dei cittadini di piccoli quantitativi autoprodotti di imballaggi da raccolta differenziata, mediante la registrazione del conferimento a favore del



comune convenzionato di residenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e il riconoscimento di un corrispettivo, proporzionale alle quantità conferite, al soggetto che materialmente conferisce presso la piattaforma. Questo meccanismo è stato positivamente testato durante gli anni dell'emergenza rifiuti e potrebbe oggi rappresentare una sperimentazione interessante per offrire un'alternativa parimenti vantaggiosa in termini economici allo smaltimento illecito dei rifiuti urbani. La Piattaforma Conai registrerebbe il quantitativo in capo al comune di residenza del cittadino conferente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, in cambio otterrebbe imballaggi perfettamente differenziati ceduti direttamente dal cittadino, produttore del rifiuto.

La proposta di legge si compone di 10 articoli.

Articolo 1 Fondo regionale per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Articolo 2 Centrali operative locali

Articolo 3 Potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza

Articolo 4 Centri di raccolta dei rifiuti differenziati

Articolo 5 Attività di formazione

Articolo 6 Sistema Operativo Sostenibilità - "Sos Comuni"

Articolo 7 Relazione sulle attività regionali

Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

Articolo 9 Norma finanziaria

Articolo 10 Entrata in vigore



Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge comporta una spesa complessiva di euro 3.000.000,00, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

La quantificazione dell'onere è determinato in misura forfettaria, tenuto conto che i costi per la rimozione e lo smaltimento variano in base al numero e al tipo di interventi di rimozione che si renderanno necessari, alla natura del rifiuto rinvenuto e all'estensione del territorio interessato. Le somme stanziate sono in idonee a garantire una disponibilità media per ciascun comune di una somma compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro annui.

In dettaglio, l'articolo 1 istituisce un fondo per consentire ai Comuni l'attuazione di tempestivi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati al suolo, ferma restando la responsabilità per l'attività illecita, l'individuazione dei soggetti responsabili e l'eventuale azione di rivalsa, con una dotazione annua pari ad euro 1.000.000,00. Si tratta di una spesa che ha necessità di trovare una copertura già a decorrere dall'annualità, in corso in ragione dell'urgenza dell'intervento; il Fondo potrà essere di volta in volta rifinanziato con le successive leggi di bilancio.

Le attività di cui all'articolo 2 (*Potenziamento Sale inter-istituzionali. Presidi operativi regionali*) sono realizzate a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale per gli interventi POC 2014/2020 - Del. CIPE 11-2016 - Azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018.

Per quanto riguarda la dotazione delle quattro centrali operative di apparecchiature a pilotaggio remoto (droni), il costo stimato per l'acquisto di ciascun drone è di circa 20.000,00 euro, con un spesa complessiva pari quindi a 160.000,00 euro per una dotazione minima di due droni in ciascuna sede locale. In ogni caso, nell'ambito delle attività di Sma Campania dovrebbero essere in dotazione tali apparecchiature, per cui almeno in prima fase potrebbero essere utilizzate le apparecchiature nella disponibilità della partecipata regionale, nonché quelle di altre società con capitale interamente pubblico, dotate di strumentazioni specialistiche ed impegnate in attività di monitoraggio ambientale, previa sottoscrizione di apposite convenzioni che definiscano gli aspetti operativi, finanziari e di trasferimento del *know how* acquisito, al fine di ampliare la capacità di risposta delle istituzioni al fenomeno dell'abbandono e della combustione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la realizzazione del Sistema Operativo Sostenibilità – "Sos Comuni" di cui all'articolo 3, tale progetto potrà essere avviato e gestito tramite piattaforma gratuita in open data resa disponibile dalla Commissione Europea ed avvalendosi delle professionalità informatiche già alle dipendenze del Consiglio regionale o della Giunta, secondo un modello già positivamente sperimentato in collaborazione con la Commissione speciale Terra dei fuochi nella precedente Legislatura. Pertanto si ritiene che il perfezionamento e il completamento del data



base possa essere realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Articolo 1

Fondo regionale per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati

- 1. I Comuni provvedono alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono giacenti sulle strade pubbliche o ad uso pubblico, ovvero presso altri siti di proprietà pubblica, secondo le *Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato* elaborate dall'Arpac, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal Codice penale in materia di ecoreati e fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili eventualmente individuati.
- 2. In caso di segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati o parzialmente combusti da parte di soggetti preposti alla vigilanza e al controllo del territorio o di segnalazioni documentate da parte di privati, associazioni e volontari, i Comuni territorialmente interessati, inseriti nell'elenco di cui al decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, trasmettono entro quarantotto ore una comunicazione relativa alla segnalazione ricevuta all'Arpac, all'Asl di riferimento e alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale e procedono alla rimozione degli stessi entro settantadue ore dalla comunicazione. Al termine delle operazioni informano i medesimi soggetti dell'avvenuta rimozione.
- 3. In caso di mancata comunicazione dell'avvenuta rimozione entro settantadue ore successive alla comunicazione, la Giunta regionale, previa apposita diffida, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta.
- 4. Al fine di sostenere i Comuni nell'attuazione degli interventi di rimozione e smaltimento di cui al comma 1, la Regione istituisce nel bilancio regionale un apposito fondo per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati cui possono attingere i Comuni che comunichino alla Giunta regionale l'impossibilità di procedere all'intervento per carenza di risorse disponibili.
- 5. Con apposito provvedimento urgente da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta definisce criteri e modalità semplificate per l'accesso al Fondo e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

Articolo 2 Centrali operative locali

- 1. I presidi interistituzionali costituiti dalla Regione Campania svolgono funzioni di centrali operative locali specializzate nel contrasto ai roghi, all'abbandono di rifiuti e nella prevenzione degli illeciti ambientali.
- 2. Per garantire il migliore svolgimento della suddetta funzione, la Giunta regionale individua per ciascun comune dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, la centrale operativa di riferimento e promuove la stipula di intese e altre forme di



gestione associata di funzioni tra i diversi enti a livello locale, per il controllo del territorio.

- 3. Ciascuno dei Comuni interessati individua un proprio responsabile anti roghi, preferibilmente nell'ambito del corpo di polizia municipale, cui è attribuito il compito di rappresentare l'ente nelle attività della centrale operativa di riferimento,
- 4. Ciascuna centrale operativa locale è coordinata da un responsabile del presidio, con funzioni di direzione organizzativa e coordinamento delle attività dei singoli enti ed autorità coinvolte nell'ambito locale. Il responsabile del presidio, individuato prioritariamente previa stipula di apposite convenzioni tra gli appartenenti alla Polizia Metropolitana o Provinciale, Polizia ambientale Municipale, al Corpo dei Carabinieri forestali o ai Vigili del fuoco, cura il coordinamento delle attività del personale incaricato da ciascun ente e il costante collegamento con l'incaricato del Governo per il contrasto ai roghi e la Cabina di regia istituita presso la Prefettura di Napoli.
- 5. La Giunta regionale, in collaborazione con l'Arpac e con tutti i soggetti competenti, il Viceprefetto incaricato ai roghi e le prefetture di Napoli e Caserta, gli Enti locali interessati, le Procure, Forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la Polizia metropolitana e le Polizie provinciali della Regione Campania, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a:
 - a) individuare, nel territorio dei comuni ove sono ubicati i presidi interistituzionali ovvero nei territori limitrofi, spazi idonei all'allocazione di uomini, mezzi e strutture dedicate al servizio di sorveglianza attiva, vigilanza e intervento in materia ambientale appartenenti ai diversi enti coinvolti;
 - b) dotare i presidi interistituzionali regionali delle competenze, degli strumenti e automezzi funzionali a garantire il ruolo di centrali operative locali e la pronta operatività delle squadre incaricate;
 - c) garantire il funzionamento ventiquattr'ore su ventiquattro (h24) delle quattro sale operative interistituzionali regionali e potenziare le squadre preposte alla sorveglianza attiva del territorio, anche nelle ore notturne, in modo da garantire la copertura di tutta l'area interessata e in particolare dei luoghi di abituale sversamento;
 - d) realizzare sistemi di trasmissione delle immagini raccolte dalle apparecchiature di videosorveglianza installate dai singoli comuni nei luoghi a rischio di abbandono dei rifiuti, presso le centrali operative locali;
- 6. Per l'efficace funzionamento delle centrali operative locali, la Regione garantisce che ciascuna centrale sia dotata di almeno due velivoli a pilotaggio remoto e delle competenze necessarie alla gestione autonoma dei programmi di sorveglianza previa formazione del personale incaricato all'utilizzo degli stessi, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti esperti nella disponibilità degli enti o di altra autorità preposta, delle società partecipate del polo ambientale e di altre società con capitale interamente pubblico operanti in ambito ambientale.



Consiglio regionale della Campania Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

7. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per attuare sistemi di coordinamento uniformi tra tutti i soggetti coinvolti e in particolare tra i responsabili anti roghi di ciascun comune e il responsabile della centrale operativa locale di riferimento.

Articolo 3

Potenziamento delle attività di sorveglianza attiva, prevenzione e vigilanza in materia ambientale

- 1. La Giunta regionale adotta, per quanto di competenza, ogni provvedimento necessario a potenziare l'attività di sorveglianza attiva, prevenzione e vigilanza in materia ambientale sul territorio regionale interessato dai fenomeni di sversamento e combustione dei rifiuti, in particolare attraverso:
 - a) il rafforzamento del ruolo dei Corpi di Polizia Metropolitana e Provinciale tramite la stipula di accordi e intese con le amministrazioni interessate, volte a favorire l'esercizio congiunto delle funzioni di polizia in ambito regionale e a contribuire al funzionamento e al presidio delle sale operative interistituzionali mediante il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia metropolitana e provinciale;
 - b) la sottoscrizione di un'apposita convenzione o protocollo d'intesa con i Vigili del Fuoco per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza attiva in via preventiva, da affiancare alle attività di intervento in caso di incendio, già oggetto di apposita intesa, nonché per implementare la strumentazione GPS a bordo dei mezzi destinati alle attività di sorveglianza preventiva e istituire una linea telefonica diretta dedicata esclusivamente alle comunicazioni relative alle attività di cui alla presente legge nei rapporti con le società partecipate del polo ambientale regionale e le centrali operative locali;
- 1. La Giunta regionale promuove altresì:
 - a) la conclusione di accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale in materia di polizia ambientale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 3 e con riferimento alle competenze attribuite dall'art. 11 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza);
 - c) la costituzione di consorzi tra i comuni appartenenti alla medesima area di riferimento di ciascuna centrale operativa locali di cui all'art. 2 per la gestione associata, tra le altre, delle funzioni di controllo del territorio e tutela ambientale:
 - d) ulteriori forme di collaborazione per il monitoraggio ambientale a supporto della salvaguardia dell'ambiente attraverso convenzioni anche con società con capitale interamente pubblico dotate di strumentazioni e dispositivi per le analisi sui siti oggetto di illeciti ambientali per il trasferimento del know how acquisito.



Articolo 4 Centri di raccolta dei rifiuti differenziati

- 1. Al fine di prevenire i fenomeni di sversamento abusivo di rifiuti, nell'ambito delle azioni previste e finanziate dal piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi, la Giunta regionale sostiene i Comuni che intendono realizzare centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati o isole ecologiche, centri per il riutilizzo o implementare i servizi già attivi sul proprio territorio, garantendone l'apertura per almeno dodici ore consecutive nell'arco della giornata.
- 2. Costituisce criterio prioritario per l'ottenimento del contributo la realizzazione del centro di raccolta o riutilizzo presso aree risanate, precedentemente luogo di abituale sversamento di rifiuti, anche in deroga temporanea alla destinazione urbanistica dell'area, previa deliberazione del Consiglio comunale territorialmente competente. In tale circostanza, in caso di dismissione del centro di raccolta o riutilizzo, si ripristina l'originaria destinazione urbanistica.
- 3. La regione promuove, anche mediante elaborazione di una convenzione tipo, la sottoscrizione di appositi protocolli o accordi tra il Ministero dell'Ambiente, l'ANCI, i Comuni, e le piattaforme CONAI per il conferimento diretto da parte dei cittadini di piccoli quantitativi di imballaggi differenziati autoprodotti con il riconoscimento di un corrispettivo proporzionale alle quantità conferite direttamente al soggetto che conferisce presso la piattaforma e la registrazione del conferimento a favore del comune convenzionato di residenza ai soli fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Articolo 5 Attività di formazione

- 1. La Regione sviluppa azioni di formazione specifica in materia ambientale, anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2003 e in collaborazione con le Procure, Corpi ed enti di polizia, Vigili del Fuoco, Polizie provinciali e la Polizia metropolitana di Napoli.
- 2. Le attività di formazione di cui al comma 1, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, prevedono azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche in collaborazione con le Procure.
- 3. Le attività di formazione in materia ambientale possono coinvolgere anche il personale delle società del Polo ambientale, le guardie ambientali volontarie e gli



operatori volontari delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

Articolo 6 Sistema Operativo Sostenibilità - "Sos Comuni"

- 1. E' istituita, nell'ambito del progetto Open Data, la banca dati denominata Sistema operativo sostenibilità "SOS Comuni", una rete informativa consultabile da tutti i soggetti interessati, dagli enti e dalle autorità coinvolte nelle attività di contrasto ai roghi e all'abbandono di rifiuti in cui confluiscono, a cura di ciascun comune inserito nell'elenco di cui al decreto legge 136/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6/2014, le informazioni relative al censimento delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti di cui alla legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2013, allo stato dell'ambiente con riferimento alle situazioni di criticità e all'organizzazione delle attività di controllo nel territorio di competenza.
- 2. In base ai dati raccolti la Giunta regionale adotta, per quanto di competenza, provvedimenti mirati al superamento delle specifiche criticità individuate.
- 3. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottare previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia ambientale, sono definite le modalità di gestione della banca dati e i contenuti minimi da inserire a cura di ciascun Comune.
- 4. I Comuni sono tenuti alla predisposizione del registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) e all'inserimento dei dati nel sistema open data di cui al comma 1 e all'aggiornamento almeno semestrale.
- 5. La mancata adozione del registro e il mancato inserimento dei dati nel sistema costituisce, per i comuni interessati, causa di esclusione dall'accesso ai contributi regionali di cui alla presente legge fino all'assolvimento dell'onere.

Articolo 7 Relazione sulle attività regionali

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione dettagliata sulle attività condotte in attuazione della presente legge, sull'utilizzo delle risorse attribuite ai comuni e i risultati conseguiti, nonché ogni ulteriore attività e risultato conseguito nel contrasto al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti.



2. La relazione è illustrata dalla Giunta regionale in apposita seduta della commissione consiliare competente in materia ambientale ed è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania.

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14

1. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) e successive modifiche, all'articolo 12, comma 3, lettera m) aggiungere infine il seguente periodo: "La medesima qualifica è riconosciuta con decreto della struttura amministrativa regionale competente, alle guardie giurate volontarie autorizzate con decreto del Prefetto ai sensi dell'articolo 133 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 aderenti alle associazioni di protezione ambientale di carattere nazionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 operanti in regione Campania che abbiano già svolto attività di vigilanza volontaria sul territorio regionale e abbiano frequentato nei due anni precedenti almeno un corso di formazione e aggiornamento in materia ambientale, anche organizzato dall' associazione di appartenenza."

Articolo 9 Norma finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1 è pari a euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante incremento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 3 (Rifiuti), titolo 1 e contestuale prelevamento dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), titolo 1.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.